



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



In support of the United Nations Harmony with Nature Programme
For more information visit: www.harmonywithnatureun.org
Facebook #harmonywithnature and Twitter @UNHwN

Come governare l'ecosistema? How to Govern the Ecosystem? ¿Cómo gobernar el ecosistema?



Un approccio multidisciplinare A Multidisciplinary Approach Un enfoque multidisciplinario

Silvia Bagni (coord.)

Contributi di

Alberto Acosta-Esperanza Martínez, Ferdinando Boero, Michele Carducci,
Antonello De Oto, Roberto Louvin, Paulo Magalhães, Massimiliano Montini-
Francesca Volpe, Luisa Costalbano-Antonio Ventre-Manuel Zani



IL CERCHIO

cospe
ONLUS
TOGETHER FOR CHANGE

Questo volume è stato sottoposto a una procedura di valutazione anonima da parte di due *referees*.

Dipartimento di Scienze giuridiche
Direttore Michele Caianiello
Università di Bologna
Via Zamboni 27/29
40126 Bologna

© Dipartimento di Scienze giuridiche

[http://blog.giuri.unibo.it/dpc/
silvia.bagni@unibo.it](http://blog.giuri.unibo.it/dpc/silvia.bagni@unibo.it)

Licenza Creative Commons by 4.0
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

ISBN 9788898010776

Impaginazione e foto di copertina: Silvia Bagni

Prima edizione: marzo 2018

Sommario – Summary – Sumario

| | |
|--|-----|
| PRESENTAZIONE | 4 |
| PRESENTATION | 7 |
| PRESENTACIÓN | 10 |
| LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA COMO PUERTA DE ENTRADA A OTRO MUNDO POSIBLE..... | 13 |
| NATURE AND THE GOVERNANCE OF HUMAN AFFAIRS | 47 |
| «DEMODIVERSITÀ» E FUTURO ECOLOGICO | 62 |
| SI PUÒ GOVERNARE DAVVERO L'ECOSISTEMA? SCIENZA NATURALISTICA E DIRITTO, GOVERNI E RELIGIONI DI FRONTE ALLA LEZIONE FONDATIVA DI BACON..... | 92 |
| STRATEGIE E GIUSTIZIA PER IL CLIMA..... | 100 |
| COMMON HOME OF HUMANITY. OUR COMMON HOME AS A LEGAL CONSTRUCTION BASED ON SCIENCE | 121 |
| L'AGENDA DELLE NAZIONI UNITE 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E L'ACCORDO DI PARIGI SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO: IL LORO CONTRIBUTO A UNA NUOVA GOVERNANCE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE | 141 |
| PROGETTO COLLABORAZIONE CON LA COMUNITÀ MAPUCHE DI TEMUICUCUI, ARAUCANIA, CILE... | 158 |
| APPENDICE | 171 |
| AUTORI – AUTHORS – AUTORES | 185 |

«Demodiversità» e futuro ecologico

Michele Carducci

Sommario: 1. La democrazia rientra tra i "diritti delle generazioni future"? - 2. Democrazia e paradosso delle "piccole decisioni" - 3. Democrazia e paradosso dei "microcosmi partecipativi". - 4. Tra «Disassembling» e «Decoupling». - 5. La «demodiversità» come governo sul futuro. - 6. Schema conclusivo.

1. La democrazia rientra tra i "diritti delle generazioni future"?

Quale sarà il futuro dell'umanità dal punto di vista istituzionale rispetto alle sfide della "sostenibilità"? A questa domanda sembra aver risposto recentemente, a chiusura del "World Government Summit"¹, il documento intitolato *The Government in 2071: a Guidebook*, redatto dal Ministero degli "Affari Interni e del Futuro" degli Emirati Arabi per la strategia 2030-2117 sui "diritti delle generazioni future" dopo gli obiettivi ONU 2030 sulla "sostenibilità"². In esso, si parla soprattutto di cambiamenti climatici e incremento demografico della popolazione umana (con una previsione di concentrazione di 146 milioni di persone nelle sole città di Delhi, Lagos e Kinshasa) e si individua nella tecnologia e nella tecnocrazia del c.d. *Homo-augmentus 2.0* (l'essere umano potenziato dalla realtà aumentata) la combinazione vincente per la convivenza sostenibile tra ambiente, crescita e sviluppo³.

Il *Government in 2071* preconizza dunque un domani tecnocratico e a-democratico al tempo stesso. Con esso, i "diritti delle generazioni future" godranno di qualcosa che nessuna generazione precedente ha mai avuto

¹ Celebrato a Dubai nei giorni 11-13 febbraio 2018.

² <https://government.ae/en/more/uae-future/2030-2117>.

³ Portando alle estreme conseguenze l'impostazione della c.d. "equazione IPAT", formulata nel 1972 da P. Ehrlich e J. Holdren, secondo cui l'impatto ambientale delle attività umane (I) sarebbe determinato solo da tre variabili indipendenti: dimensione della popolazione (P); tenore di vita (A); tecnologia di controllo delle emissioni (T), senza alcuna considerazione del ruolo delle istituzioni come elemento determinante o condizionante tale dinamica (per esempio, in ordine alle ripartizione di competenze e ai livelli di coinvolgimento democratico della popolazione per la variabile "P").

(la "realtà aumentata"), ma perderanno qualcosa per la quale molte generazioni precedenti hanno sacrificato persino la vita: la democrazia.

La democrazia, già considerata "in declino" o "in bilico" oggi⁴, scomparirebbe dal, o comunque rimarrebbe ai margini del, "domani sostenibile" del Pianeta. Tra i "diritti delle generazioni future" non si consoliderebbe alcun "diritto umano alla democrazia", mai esplicitamente e inequivocabilmente formalizzato a livello internazionale⁵, ancorché diverse volte rivendicato per emancipare la specie umana dall'egoismo competitivo dei soli diritti individuali⁶.

Il citato documento, però, è uscito quasi contemporaneamente a un saggio scientifico⁷, focalizzato sui temi della sostenibilità e dei "diritti delle generazioni future" in prospettiva diversa: la prospettiva del "deficit ecologico" del Pianeta derivante dall'incremento demografico della popolazione umana e dal diffondersi di livelli di consumo di servizi materiali di sfruttamento della natura (a partire dal consumo di suolo e di energie fossili), erogati in aggiunta ai bisogni primari di nutrimento e accesso all'acqua e alle risorse ecosistemiche⁸. Come garantire tale dimensione qualitativa dei "diritti delle generazioni future", fatta di libertà e aspettative politiche e sociali (informazione, istruzione, salute, benessere, mobilità, riunione, partecipazione, associazione, consumo, fruizione di servizi ecc...)? Come mantenere e diffondere nel futuro le istituzioni e i procedimenti che ne hanno permesso la realizzazione e il mantenimento? In una parola, come coniugare i

⁴ Come si discute su vari fronti di comparazione, dal *Journal of Democracy* al *Democracy Barometer*, al *Global State of Democracy* di IDEA.

⁵ Sulle ragioni storiche di questa ambiguità, si v. S. Pietropaoli, *Human Rights to Democracy?*, in L. Bazzicalupo et al. (a cura di), *Trasformazioni della democrazia*, Milano, Mimesis, 2016, p. 45 ss.

⁶ Da ultimo, si ricordi la proposta, non a caso avanzata dall'Unione Africana, di garantire il "diritto umano alla democrazia" attraverso la istituzione di una Corte costituzionale internazionale dell'ONU. Mi permetto di rimandare a M. Carducci, *Sull'ipotesi di istituzione di una Corte costituzionale internazionale per il "diritto alla democrazia" e la tutela contro i mutamenti incostituzionali*, in 3 n.s. *Eunomia*, 1, 2014, p. 195 ss., e *Tre sfide per una proposta rivoluzionaria: la Corte costituzionale internazionale*, in *International Studies on Law and Education. Dossier Corte/Tribunal Constitutional International*, P. Ferreira da Cunha Editor ad hoc, 24, 2016, p. 15 ss.

⁷ D. O'Neill et al., *A Good Life for All within Planetary Boundaries*, in *Nature Sustainability*, 1, 2018, p. 88 ss.

⁸ Il "deficit ecologico", scandito ogni anno con l'*Earth Overshoot Day*, identifica una serie di elementi articolati e complessi di valutazione del consumo di risorse naturali da parte della popolazione umana, considerata individualmente e come specie. Tali elementi spaziano dalla c.d. "impronta ecologica", misurata come rapporto tra consumo umano e rigenerazione naturale di risorse (secondo il calcolo di M. Wackernagel e W.E. Rees), ai "flussi di materia" utilizzati dalla produzione umana (monitorati dall'*International Resource Panel* dell'UNEP).

"diritti delle generazioni future" con la democrazia, che ha storicamente rappresentato l'incubatore istituzionale e sociale di miglioramento qualitativo della vita umana⁹?

L'inquietante interrogativo resta sospeso nel citato saggio, non costituendone l'oggetto specifico di indagine ma solo la cornice di contestualizzazione dei problemi "qualitativi" della sostenibilità. Esso, però, dovrebbe identificare la preoccupazione assillante dei giuristi e soprattutto dei costituzionalisti e comparatisti, anche perché il tema dei "diritti delle generazioni future" continua a persistere come questione di "responsabilità intergenerazionale" di singole decisioni¹⁰, piuttosto che di "continuità istituzionale" delle acquisizioni storiche, di metodo e contenuto, delle forme democratiche che le possono legittimare¹¹.

Purtroppo, questa attenzione manca; sicché l'avvio di una ricognizione dei nessi tra democrazia, sostenibilità, "deficit ecologico" del Pianeta e "diritti delle generazioni future" appare opportuna.

In estrema sintesi, rimandando i dettagli ad altri studi e nella consapevolezza della complessità transdisciplinare del tema, si cercherà di fornire le coordinate essenziali.

2. Democrazia e paradosso delle "piccole decisioni"

I tempi attuali sono ecosistemicamente dissociati. Lo sono sul fronte soprattutto istituzionale, perché le istituzioni tutte (locali, nazionali, sovranazionali, internazionali) funzionano attraverso regole (Costituzioni, leggi, trattati) e procedure (votazioni, ponderazioni, bilanciamenti, giudizi) ecologicamente non compatibili, in quanto comunque produttive di effetti negativi e destabilizzanti all'interno degli ecosistemi e delle loro biodiversità, quindi non adattate alla condizione attuale di "deficit ecologico" del Pianeta terra¹².

⁹ Si cfr., in tale prospettiva, l'ipotesi metodologica e di comparazione su democrazia e indici di soddisfazione personale, proposta da J. Helliwell, R. Layard, J. Sachs (eds.), *World Happiness Report 2017*, New York, Sustainable Development Solutions Network, 2017.

¹⁰ Si rinvia, come sintesi, alla voce di A. Pisanò, *Generazioni future*, in *Enc. Bioetica e Sc. Giur.*, v. VI, Napoli, ESI, 2013, p. 525 ss.

¹¹ Sulle difficoltà di coniugare "intergenerazionalità" e continuità, si v. U. Baxi, *Towards a Climate Change Justice Theory?*, in *7 J. Hum. Rights and Env.*, 1, 2016, p. 7 ss.

¹² Per gli approfondimenti, rimando a M. Carducci, *Il "deficit ecologico" del Pianeta come problema di "politica costituzionale" - Parte prima*, in *20 Rev. Jurídica CCJ FURB*, n. 42, 2016, p. 37 ss., e *¿Qué tipo de justicia constitucional adoptar frente al "déficit ecológico" de las Constituciones? Una comparación a través del pensamiento de Sloterdijk*, in L. Estupiñan

Non a caso, il diritto del presente è stato qualificato "disfunzionale", nella misura in cui esso, rispetto alle dinamiche degli ecosistemi e della biodiversità, protegge l'ambiente non dallo sfruttamento, bensì per lo sfruttamento, minando alla radice la stessa possibilità di risultati effettivi di salvaguardia ecosistemica. Il suo fine primario resta la manipolazione umana della natura, mentre quello della protezione naturale permane secondario e subalterno¹³.

La matrice di questa contraddizione non è di oggi¹⁴: essa rintraccia le sue origini nel XIX secolo, quando, con la rivoluzione industriale fondata sulla estrazione del carbone (la "foresta sotterranea" che metterà in crisi il postulato costituzionale "no Taxation without Representation"¹⁵), ci si renderà progressivamente conto degli impatti negativi delle attività umane di sfruttamento della natura¹⁶ e ci si interrogherà sulla quantificazione dei costi e dei benefici di tali attività rispetto agli inquadramenti costituzionali di libertà e tutela di diritti e interessi umani¹⁷. Le mitologie giuridiche della modernità¹⁸, da un lato, e le invenzioni dell'economia sulle "esternalità negative"¹⁹, dall'altro, forniranno la cornice di occultamento di questa con-

Achury, C.A. Hernández, W.G. Jimenez (eds.), *Tribunales y justicia constitucional. Homenaje a la Corte constitucional colombiana*, tomo I, Bogotá, Ed. Universidad Libre, 2017, p. 167 ss.

¹³ Tale paradosso è particolarmente discusso in Germania: si v. R. Sorg, S.B. Würffel (hrsg.), *Utopie und Apokalypse in der Moderne*, München, Wilhelm Fink, 2010, e J. Radkau, *Die Ära der Ökologie*, München, Beck, 2011.

¹⁴ Per una sua esemplificazione concreta sull'oggi, si v. l'utile comparazione tra "caso Ilva", in Italia, e "caso Chevron", in Ecuador, di D. Pamelin, *Il difficile bilanciamento tra diritto alla salute e libertà economiche: i casi Ilva e Texaco-Chevron*, in *Costituzionalismo.it*, 2, 2017 (Commenti, Parte III).

¹⁵ Cfr. R.P. Sieferle, *The Subterranean Forest. Energy Systems and the Industrial Revolution*, Cambridge, The White Horse Press, 2001. Mi permetto sempre di rimandare, per completamento dei profili costituzionali, a M. Carducci, *Lo "specchio opaco" della Magna Charta. La Carta della Foresta e il futuro delle risorse naturali*, in Z. Fachin, J. Néia Lima, E. Wilian Pona (orgs.), *800 anos da Magna Carta. Estudos de Constitucionalismo e Direitos fundamentais*, Curitiba, Juruá, 2016, p. 99 ss.

¹⁶ Per una sintesi, si v. le voci di A.M. Colaci, *Ecocentrismo ed Ecosistema*, in *Enc. Bioetica e Sc. Giur.*, v. V, Napoli, ESI, 2012, rispettivamente p. 13 ss. e p. 118 ss.

¹⁷ Si pensi alla insorgenza del concetto di "interessi plurisoggettivi" per tematizzare le questioni ambientali e i diritti di partecipazione democratica, nella sovrapposizione tra dimensioni endoprocedimentali di amministrazione e titolarità politiche di indirizzo: cfr. C. Cudia, *Gli interessi plurisoggettivi tra diritto e processo amministrativo*, Rimini, Maggioli, 2012, p. 222 ss.

¹⁸ Sui miti del costituzionalismo moderno, è d'obbligo il rinvio a P. Grossi, *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, Giuffrè, 2001.

¹⁹ Il superamento della finzione economica delle "esternalità" è discusso sia dalle teorie della "decrescita", a partire dalle "8 R" di S. Latouche (*La scommessa della decrescita* (2006), trad. it., Milano, Feltrinelli, 2007) sia da quelle sulla funzione dei "beni relazionali" (cfr. per es. A. Segré, *Vivere a spreco zero. Carta per una società più giusta, equa, solidale, sostenibile*, Venezia, Marsilio, 2013). Ad esse, va aggiunta ora la proposta di T. Jackson, *Prosperità senza crescita. I fondamenti dell'economia di domani* (2017²), trad. it., Milano, Edizio-

traddizione, riconvertendola in una narrazione di "progresso" e "sviluppo", reso necessario e vantaggioso al di là dei suoi effetti sul futuro²⁰. Il celebre "paradosso di Jevons", enunciato nel 1865 nel libro *The Coal Question*²¹, secondo cui i miglioramenti tecnologici che aumentano l'efficienza di una risorsa fossile non ne riducono il consumo, ne certificherà la ineluttabilità²². Analogamente lo studio di Rudolf Clausius del 1885, intitolato *Sulle riserve di energia in natura e sulla loro valorizzazione per il bene dell'umanità*²³, ponendo il problema del rapporto tra produzione e consumo di risorse energetiche e aprendo così le porte all'economia ecologica di F. Soddy, N. Georgescu-Roegen, H. Daly, J-Martinez Alier, richiamerà l'attenzione sui risvolti giuridici e procedimentali dell'uso della natura fossile.

Le Costituzioni sociali del Novecento hanno ereditato la logica di "cecità" del XIX secolo²⁴, progettando trasformazioni esclusivamente antropocentriche e materiali, sia sul fronte dello spazio come consumo di suolo (si pensi all'espandersi delle città industriali tra Otto e Novecento, in nome della libertà di circolazione, stanziamento e prestazione²⁵) sia in termini di ignoranza dei contenuti dannosi di decisioni pur costituzionalmente legittime (come quelle in tema di proprietà e di libera iniziativa privata e concorrenza). Il diritto ambientale nascerà come "scoperta" ex post delle inefficienze ecologiche del sistema giuridico costituzionalizzato in questi termini, intervenendo con strumenti di tipo autoritativo (Command and Control),

ni Ambiente, 2017, molto prossima, come si vedrà, alle discussioni sulla "demodiversità", perché fondata sulla concettualizzazione politica dei problemi ecologici come "temi condominiali" e sul ridimensionamento dell'approccio - considerato risolutivo, ma nei fatti inconcludente - del c.d. "Decoupling".

²⁰ Cfr. P. Catalano, *Evoluzionismo (scienza giuridica)*, in *Enc. Bioetica e Sc. Giur.*, v. V, Napoli, ESI, 2012, p. 1055 ss.

²¹ W.S. Jevons, *The Coal Question. An Inquiry Concerning the Progress of the Nation, and the Probable Exhaustion of Our Coal-Mines*, London, Macmillan, 1865.

²² Sulla ecologia non solo come scienza bensì come osservazione delle contraddizioni di contesto della convivenza politica umana, si v. le voci di F. Dello Preite, *Ecologia (fondamenti)* ed *Ecologia (modelli)*, in *Enc. Bioetica e Sc. Giur.*, v. V, Napoli, ESI, 2012, rispettivamente p. 46 ss. e p. 68 ss.

²³ trad. it. in J. Martinez-Alier (con K. Schlüpmann), *Economia ecologica. Energia, ambiente, società*, Milano, Garzanti, 1987, p. 111 ss.

²⁴ Si pensi alle "clausole di sviluppo" di Weimar, ben diverse da quelle di sostegno agricolo dell'altra Costituzione sociale del Novecento: la messicana del 1917. Mi permetto di rimandare a M. Carducci, *La Costituzione di Weimar e le "clausole di sviluppo"*, in C. Amirante, S. Gambino (a cura di), *Weimar e la crisi europea. Economia, Costituzione, politica*, Cosenza, Periferia, 2013, p. 73 ss., e *Per un costituzionalismo "handy" nell'epoca dei mutamenti costituzionali incostituzionali*, in *Alternative per il Socialismo*, 32, 2014, p. 138 ss.

²⁵ Con le migrazioni conseguenti alla decolonizzazione africana, si parlerà in Europa di "diritto alla città", in quanto "ecosistema urbano" minacciato nella sua sopravvivenza: cfr. il classico H. Lefebvre, *Il diritto alla città* (1968), trad. it., Padova, Marsilio, 1970.

economico (Marked Oriented) e repressivo (penale)²⁶, utili a qualsiasi sistema di governo e, per questo, indifferenti a qualsiasi forma (democratica o meno) di legittimazione delle decisioni umane rispetto all'ecologia²⁷.

Questo quadro globale di dissociazione è stato definito da Bernd Marquardt diritto costituzionale e ambientale "fossile"²⁸, proprio per la sua derivazione dalla svolta della prima rivoluzione industriale, allorquando, alla differenziazione tra territori - resa definitiva dalla sovranità esterna/interna dello Stato assoluto - si aggiunge la scomposizione contenutistica tra territori e spazi (sovrastanti e sottostanti) in funzione dello sfruttamento estrattivo e dell'uso consumistico. Ulrich Beck, uno dei primi teorici della "società del rischio", ha ulteriormente stigmatizzato questa istituzionalizzazione "fossile", alla luce delle crescenti evidenze della sua nocività²⁹, denominandola "irresponsabilità organizzata" (*organisierte Unverantwortlichkeit*), proprio perché legittimante effetti su cui poi intervenire, allo scopo però non di bloccarne le cause e rispondere definitivamente su di esse, bensì solo di governarne i danni, costantemente ripetibili³⁰. Si pensi agli artt. 41, 42, 43, 44 e 117 c. 2 lett. e) della Costituzione italiana. Essi esprimono enunciati tipici del diritto costituzionale "fossile", lì dove parlano esclusivamente di "beni economici", "fini sociali", "fonti di energia", "razionale sfruttamento del suolo", "tutela della concorrenza". Il diritto costituzionale "fossile", infatti, ha omogeneizzato la realtà in una serie di oggetti di "interesse" materiale, meritevoli di rappresentanza politica senza alcuna distinzione di contenuti e disciplinati attraverso norme decontestualizzate dagli spazi e dalle variabili ecologiche ("avulse" dalla biodiversità, come spiegano gli ecologi), funzionali all'erogazione di "servizi" altrettanto materiali ed "equivalenti" tra costi e benefici³¹.

²⁶ Cfr. M.G. Nacci, *Inquinamento (parte giuridica)*, in *Enc. Bioetica e Sc. Giur.*, v. VII, Napoli, ESI, 2014, p. 589 ss. Per un quadro sintetico della evoluzione del diritto ambientale contemporaneo, si v. G. Rossi, *L'evoluzione del diritto dell'ambiente*, in *Riv. Quad. Dir. Ambiente*, 2, 2015, p. 2 ss.

²⁷ Emblematico, in proposito, il recente volume Ph. Sands, J. Peel, W.A. Fabra, R. MacKenzie, *Principles of International Environmental Law*, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 2017, dove i temi della democrazia e della partecipazione sono ignorati del tutto.

²⁸ Cfr. B. Marquardt, *Umweltrecht*, in F. Jaeger (hrsg.), *Enzyklopädie der Neuzeit*, v. 13, Stuttgart & Weimar, Springer, 2011, e *Historia de la sostenibilidad*, in *32 Historia Crítica*, 2006, p. 172 ss.

²⁹ A base, tra l'altro, della stessa "analisi economica" del diritto costituzionale. Cfr. il classico G. Calabresi, *Il dono dello spirito maligno* (1985), trad. it., Milano, Giuffrè, 1996.

³⁰ Cfr. W. Paul, *El poder constitucional de los hechos. El efecto Fukushima*, in *20 Rev. Lat-Am. Est. Const.*, 2017, p. 241 ss.

³¹ Ancora M. Carducci, *Il "deficit ecologico" del Pianeta*, p. 53 ss., con riguardo alla c.d. "equivalenza ricardiana".

Che oggi una simile logica di governo abbia ormai superato ogni limite di accettazione in qualsiasi contesto (locale, nazionale, sovranazionale e internazionale) è stato drammaticamente denunciato da 15.000 scienziati di tutto il mondo, sottoscrittori di un vero e proprio ultimatum sulla terra: o si cambia il modo di decidere e governare il consumo di energia e lo sfruttamento delle risorse naturali, abbandonando la persistente ricerca di energia fossile e ridimensionando il bilanciamento tra interessi economici e necessità ecosistemiche, o il futuro non potrà che essere letale per l'umanità intera³². Nel 1982, lo aveva già denunciato in modo nitido e inequivoco William E. Odum, dichiarando un altro paradosso, da aggiungere a quello di Jevons: la "tirannia delle piccole decisioni", l'illusione, cioè, che la somma di buone prassi decisorie di riparazione o prevenzione sia in grado di sradicare i problemi di sfruttamento insostenibile della natura³³. Hans Jonas, sul fronte filosofico, ne aveva sintetizzato i medesimi assunti, parlando di "ragion pratica negativa" (di prognosi certa di un futuro problematico - se non addirittura distruttivo - dal punto di vista ecologico)³⁴ quale nuova episteme della convivenza politica, che avrebbe dovuto indurre a edificare tanto una "etica dell'evitare" (*Vermeidungsethik*), ovvero il superamento del "principio di speranza" di Ernst Bloch a base dell'idea stessa che la politica debba servire al "progresso" *tout court*, quanto meccanismi di legittimazione centrati non più sui "rischi", bensì sui "dubbi" verso il futuro³⁵. Persino chi oggi discorre di "diritto della paura"³⁶ indirettamente si colloca sulla stessa linea di denuncia, così come chi ha provato a comparare le involuzioni cicliche del rapporto tra crescita umana e dinamiche ecosistemiche, tra passato e futuro³⁷.

I campanelli di allarme per rimettere mano alle strutture del diritto costituzionale "fossile", quindi, non sono mancati. Ciononostante, su come cambiare la rotta, poco o nulla si fa, con la sola eccezione del progetto di "Inclusive Democracy", elaborato da Takis Fotopoulos e mirato a diffondere globalmente una nuova democrazia diretta, economica, sociale ed ecologi-

³² *World Scientists' Warning to Humanity: A Second Notice*, in <http://scientists.forestry.oregonstate.edu/>.

³³ W.E. Odum, *Environmental Degradation and the Tyranny of Small Decisions*, in 32 *BioScience*, 9, 1982, p. 728 ss.

³⁴ H. Jonas, *Il principio responsabilità* (1979), trad. it., Torino, Einaudi, 2002.

³⁵ D. Böhler, *In dubio contra projectum*, in *Ethik für die Zukunft*, München, Beck, 1994, p. 244 ss.

³⁶ C.R. Sunstein, *Il diritto della paura* (2005), trad. it., Bologna, il Mulino, 2010.

³⁷ S. Motesharrei, J. Rivas, E. Kalnay, *Human and Nature Dynamics (HANDY)*, in 101 *Ecological Economics*, 2014, p. 90 ss.

ca³⁸. Per il resto, tutto sembra banalmente replicato, nell'era del diritto costituzionale "fossile" della "irresponsabilità organizzata" inconsapevole della "ragion pratica negativa": accordi traballanti, come quello sul clima³⁹; legislazioni "simboliche", come quelle sull'equilibrio ecologico o la tutela economica dell'ambiente⁴⁰; "clausole di sostenibilità" ambientale parificate a quelle di sviluppo economico e concorrenza⁴¹, senza alcuna gerarchizzazione tra ecologia ed economia⁴². In definitiva, la "tirannia delle piccole decisioni" e delle piccole definizioni permane dentro una storia immutata di tecniche e discorsi costituzionali⁴³. Il "costituzionalismo del rischio", in fin dei conti, funziona così⁴⁴.

Anche le democrazie rappresentative contemporanee, legittimate dalla contingenza del consenso proiettato sulla convenienza economica di breve periodo, non migliorano il quadro, come attesta la inverosimile decisione "democratica" del Presidente statunitense Trump di chiamarsi fuori dagli impegni di COP21.

Ma allora la democrazia è incompatibile con la natura? È causa, invece che soluzione, del "deficit ecologico" del Pianeta? Come praticarla, nel tempo presente della "ragion pratica negativa" che impone la riconversione ecologica anche dei metodi istituzionali di decisione umana? Ancorché persino i negazionisti del riscaldamento climatico, come in Italia il fisico Antonino Zichichi, riconoscano l'opportunità della riconversione ecologica, pochi

³⁸ Si v. il libro T. Fotopoulos, *Towards an Inclusive Democracy*, London-New York, Biddies, 1997. La proposta è alla base anche delle due riviste scientifiche *Democracy & Nature* e *The International Journal of Inclusive Democracy* (www.democracynature.org/contents.htm e www.inclusivedemocracy.org/journal/). Sulla fattibilità di questi progetti, si v. D. Schnapper, *The Democratic Spirit of Law* (2014), New Brunswick, Transaction Pub., 2016.

³⁹ Cfr. l'allarme lanciato da Ch. Figueres et al., *Three Years to Safeguard our Climate*, in 546 *Nature*, 2017, p. 593 ss.

⁴⁰ Cfr., per esempio, gli articoli. 45 c. 2 Cost. spagnola, 225 Cost. brasiliana, 20a *Grundgesetz*.

⁴¹ Solo con riguardo alla Costituzione italiana, si considerino le inconciliabili formule dell'art. 117 c. 2 alle lettere e), sulla tutela della concorrenza, ed s), sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

⁴² Si cfr. la rassegna comparata di T. Groppi, *Sostenibilità e Costituzioni*, in *Dir. Pubbl. Comp. Eur.*, 1, 2016, p. 43 ss., nonché le contraddizioni rilevate da M. Monteduro (*Diritto dell'ambiente e diversità alimentare*, in *Riv. Quad. Dir. Ambiente*, 1, 2015, p. 123 ss.) sulla interpretazione del principio di sostenibilità a livello internazionale e nazionale. Cfr. anche S. Salardi, *Sustainable Development: Definitions and Models of Legal Regulation*, in *Riv. Quad. Dir. Ambiente*, 1, 2011, p. 77 ss.

⁴³ Sulla persistenza di queste contraddizioni all'interno dei discorsi su natura e istituzioni, si v. Ph. Descola, G. Pállson (eds.), *Nature and Society. Anthropological Perspectives*, London-New York, Routledge, 1996.

⁴⁴ Rimando a M. Carducci, L.P. Castillo Amaya, *Constitucionalismo de la Biodiversidad vs. Neoconstitucionalismo del Riesgo*, in 37 *Seqüencia*, 73, 2016, p. 255 ss.

si interrogano sul rapporto tra democrazia e natura, ereditato dal diritto costituzionale "fossile".

Eppure la questione non risulta affatto inedita nella storia del diritto: si pensi alla "Carta della Foresta" del 1217, che sottraeva alla rappresentanza parlamentare la decisione sull'uso dei servizi ecosistemici; a quella africana di "Kouroukanfouga" del 1222-1239, sull'accesso comune alle risorse naturali sottoposto a controllo pubblico contro gli abusi; al dibattito nella seconda Convenzione francese del 1792 sullo *ius existentiae*; alla Costituzione di Haiti del 1805, che per prima invocò la soggettività della natura⁴⁵. Il diritto costituzionale "fossile" è prevalso su questi tentativi, tributando priorità al potenziamento di bisogni materiali derivanti dallo sfruttamento delle risorse esauribili e tradotti nei "servizi" di trasporto, luce, gas ecc... che potenziavano libertà individuali (circolazione, mobilità, consumo ecc...), separando la condizione umana tra esigenza materiale di accesso a quei "servizi", in quanto nuovi beni "pubblici" di "interesse generale" generati dalle risorse esauribili⁴⁶, e fisiologia della sopravvivenza (mangiare, bere, respirare), ignorata dal campo giuridico perché rubricata a semplice aspettativa "individuale" (e "personale") ancorché fisiologica della specie⁴⁷. Emblematica, in proposito, fu la bocciatura "liberale" della proposta di Robespierre di inserire, nella Seconda Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1793, l' "autosussistenza" come diritto dell'umanità, prevalente sui diritti individuali e non funzionale agli interessi proprietari della produzione e del consumo⁴⁸.

Solo le tradizioni giuridiche diverse da quelle di *Civil* e *Common Law*, in ragione anche del loro fondamento nello statuto personale del diritto, hanno continuato a declinare il rapporto tra natura e decisione umana in termini inversi, di priorità della preservazione delle risorse naturali rispetto

⁴⁵ Rimando ancora a due miei scritti: M. Carducci, *Natura (diritti della)*, in *Dig. Disc. Pubbl. VII Aggiornamento*, Torino, Utet, 2017, p. 486 ss., ed *È (im)possibile la repubblica dei beni comuni? Da Kouroukanfouga alle autogestioni locali e ritorno*, in *H-ermes. Journal of Communication*, 11, 2018, p. 41 ss.

⁴⁶ Si pensi, per tutti, al contributo di L. Duguit, *Le trasformazioni dello Stato. Antologia di scritti*, trad. it., Torino, Giappichelli, 2003, sulla costituzionalizzazione dei servizi pubblici come "beni" per i diritti materiali e sociali dell'essere umano, al di là dell'accesso ai bisogni primari. Sulla costante problematicità del tema dei beni "pubblici", si cfr. A. Lalli, *I beni pubblici. Imperativi del mercato e diritti della collettività*, Napoli, Jovene, 2015.

⁴⁷ Con il paradosso di parlare, oggi, di cibo, acqua e aria quali "nuovi diritti universali", come se non fossero mai esistiti o non costituissero piuttosto i bisogni ecosistemi della specie: cfr. B. Vimercati, *Il diritto ai beni vitali*, in *Gruppo di Pisa. Dibattito aperto sul diritto e la giustizia costituzionale*, 10 giugno 2016.

⁴⁸ Su tale dibattito francese, M.L. Salvadori, *Democrazia. Storia di un'idea tra mito e realtà*, Roma, Donzelli, 2015, p. 151 ss.

ai benefici materiali dei servizi "pubblici", estratti dalle risorse esauribili⁴⁹. Se oggi destano tanta curiosità di studio e considerazione persino politica, è per tale particolarità⁵⁰. In queste tradizioni, tuttavia, l'uso della democrazia è notoriamente problematico⁵¹.

3. Democrazia e paradosso dei "microcosmi partecipativi"

Il diritto costituzionale "fossile" nasce dunque contraddittorio e limitato dal punto di vista ecologico; la sua democrazia, inadatta alla "ragion pratica negativa" del presente e del futuro rispetto al "deficit ecologico" del Pianeta. Le stesse vicende di messa in atto dei "tre pilastri" della c.d. "democrazia ambientale" della Convenzione di Aarhus, ispirati al "diritto delle generazioni future" e tradotti in "accesso del pubblico" alle informazioni, alla partecipazione e alla giustizia, attestano la carenza di incisivi cambi di prospettiva⁵². In particolare, la struttura del "secondo pilastro" della Convenzione, riferito al diritto di partecipare al processo decisionale da parte del "pubblico", è diversificata su tre tipologie di procedure, che si giustificano non in funzione di variabili ecologiche, su cui parametrare la discussione intorno alla "ragion pratica negativa" del decidere e al "deficit ecologico" del Pianeta, bensì solo ed esclusivamente per esigenze di formalizzazione delle attività da intraprendere (se specifiche, di programmazione o di normazione) e degli interessi economici (settoriali o "strategici"), attivando così un coinvolgimento illogico e paradossale, perché immediato e diretto solo per le questioni di dettaglio, ma non per quelle di apertura ampia sul futuro (quelle appunto realmente rivolte ai "diritti delle generazioni future" come sopravvivenza nel "deficit ecologico" e nella "ragion pratica negativa")⁵³. In modalità simili, tra l'altro, si atteggiavano pure i c.d. "dibattiti pubblici" sulle grandi opere, dove il coinvolgimento partecipativo dipenderebbe

⁴⁹ Cfr. H.P. Glenn, *Tradizioni giuridiche nel mondo* (2009), trad. it., Bologna, il Mulino, 2010, e S. Spiri, *Ecologia (religione e)*, in *Enc. Bioetica e Sc. Giur.*, v. V, Napoli, ESI, 2012, p. 83 ss.

⁵⁰ Emblematico, per esempio, il volume di S. Baldin, M. Zago (a cura di), *Le sfide della sostenibilità. Il buen vivir andino dalla prospettiva europea*, Bologna, Filodiritto, 2014.

⁵¹ Si v. la ricognizione ancora attuale di E. Somaini, *Geografia della democrazia*, Bologna, il Mulino, 2009.

⁵² Cfr. M. Occhiena, *Forza, debolezza e specialità della partecipazione ambientale*, in G. Arena, F. Cortese (a cura di), *Per governare insieme: il federalismo come metodo. Verso nuove forme della democrazia*, Padova, Cedam, 2011, p. 315 ss., e anche A. Pisano, *I "Public Participation Rights" nel diritto internazionale e comunitario dell'ambiente*, Tesi di Dottorato, Univ. Trieste, 2007-2008.

⁵³ Cfr. C. Pitea, *Diritto internazionale e democrazia ambientale*, Napoli, ESI, 2013, p. 157 ss.

dal quantum economico dell'opera, non dal suo valore intrinseco nei riguardi del "deficit ecologico"⁵⁴.

Si spiega così l'insorgenza di pratiche critiche o resilienti nei confronti delle democrazie contemporanee in tal modo congegnate⁵⁵. Anch'esse, però, poco o nulla aggiungono alle costanti del diritto costituzionale "fossile". Infatti, il loro potenziale di cambiamento permane marginale, giacché riduce il problema globale dell'umanità (il governo della "ragion pratica negativa" del presente, per la riconversione ecologica delle decisioni e la riduzione del "deficit ecologico" del Pianeta nel futuro), a due soli, specifici segmenti di intervento: quello del singolo conflitto, tematizzato come normale problema di pluralismo di opinioni sul futuro, da risolvere attraverso un compromesso orizzontale di temperamento di interessi di qualsiasi contenuto e impatto⁵⁶; quello dei beni "comuni" come cose di qualsiasi natura e funzione, da governare, ognuna indipendentemente dall'altra, in modo sostenibile nel tempo e compatibile con l'ambiente⁵⁷. Di conseguenza, entrambe le prospettive non si emancipano dal paradosso della "tirannia delle piccole decisioni", ancorché ciascuna detenga un potenziale di innovazione e cambiamento istituzionale differente. Infatti, mentre i discorsi sui conflitti si limitano a sperimentare come gestire lo scontro di interessi su questioni ecologiche al pari di qualsiasi altro scontro su temi umani, legittimando così l'esistente nelle sue condizioni di "cecità" verso la "ragion pratica negativa" e dunque la "irresponsabilità organizzata" delle istituzioni⁵⁸, quelli sui beni "comuni" hanno almeno il merito di criticare l'esistente, sperimentando pratiche condivise di superamento delle logiche di bilancia-

⁵⁴ Su limiti e contraddizioni della partecipazione cittadina alle opere pubbliche, cfr. G. Pizzanelli, *La partecipazione dei privati alle decisioni pubbliche*, Milano, Giuffrè, 2010.

⁵⁵ Sul paradigma della "resilienza", si v. W. Nocito, *Diritti costituzionali e crisi finanziaria: la rigidità costituzionale alla prova*, in S. Gambino (a cura di), *Diritti sociali e crisi economica. Problemi e prospettive*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 145 ss.

⁵⁶ Su questa linea, cfr. A. Lorenzet, *Il lato controverso della tecnoscienza*, Bologna, il Mulino, 2013, secondo cui il conflitto deriverebbe dal "multitecnologismo" della scienza (e non invece dalle urgenze del "deficit ecologico"), e D. Bevilacqua, *Il Free Trade e l'Agorà. Interessi in conflitto, regolazione globale e democrazia partecipativa*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, secondo cui sarebbe la globalizzazione economica ad attivare controreazioni partecipative locali.

⁵⁷ Si v., per tutti, il monografico di *Dir. Soc.*, 3, 2016, dedicato alla prospettiva giuridica e costituzionale dei beni "comuni".

⁵⁸ Si pensi, con riguardo al contesto italiano, alla interpretazione dell'art. 3-quater del d.lgs. 152/2006, in merito al conflitto tra tutela dell'ambiente e rilevanza strategica degli interessi economici, su cui la dottrina non è affatto concorde nel negare il bilanciamento: cfr. F. Fracchia, *Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell'altro tra protezione dell'ambiente e tutela della specie umana*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2010, p. 228 ss., e il già cit. M. Monteduro, *Diritto dell'ambiente*.

mento di qualsiasi interesse nell'assunzione di decisioni pubbliche. Il limite di questi ultimi, però, è nella loro incapacità trasformativa dei dispositivi metodologici del diritto costituzionale "fossile". In altra sede, si è cercato di spiegarne le ragioni⁵⁹. Qui è sufficiente ribadirne gli effetti paradossali.

Queste pratiche non sono specificamente rivolte alla tematizzazione della "ragion pratica negativa" del presente e del futuro. Di riflesso, esse non necessariamente attivano processi di conversione ecologica, finalizzati alla riduzione del "deficit ecologico" del Pianeta. Molto più semplicemente esse manifestano esigenze partecipative, che la democrazia rappresentativa non è in grado di soddisfare. Del resto, il nesso tra pratiche dei beni "comuni" e democrazia partecipativa rappresenta il fulcro delle ricognizioni empiriche di Elinor Ostrom, con i suoi celebri "otto punti" di azione per evitare la "tragedia dei beni comuni" preconizzata da Garret Hardin sulle risorse naturali⁶⁰. Ma il fatto che quegli "otto punti" siano stati ripresi dal biologo David Sloan Wilson per elaborare una teoria integrativa di quella della studiosa statunitense, incentrata sulla "evoluzione dei gruppi"⁶¹ e orientata alla "ragion pratica negativa" e alla riduzione del "deficit ecologico" del Pianeta, dimostra che la sola partecipazione democratica non sia di per sé funzionale al superamento del diritto costituzionale "fossile" per la soluzione dei problemi ecologici⁶².

Infatti, tutti i modelli di "Social-Ecological System", come quello della Ostrom, non mettono in discussione il diritto costituzionale "fossile"⁶³. Insistono semplicemente sul suo adattamento, in nome appunto della inseparabile interdipendenza tra sistemi ecologici (eco-sistemi) e sistemi sociali (socio-sistemi)⁶⁴. Non a caso, essi inseriscono le prassi partecipative dentro

⁵⁹ M. Carducci, *È (im)possibile la repubblica dei beni comuni?*, cit.

⁶⁰ E. Ostrom, *Governare i beni collettivi. Istituzioni pubbliche ed iniziative delle comunità* (1990), trad. it., Milano, Mondadori, 2006.

⁶¹ <http://economics.com/tragedy-of-the-commons-elinor-ostrom/>. La teoria di Wilson sostiene che un gruppo che "sa tenere a freno comportamenti egoistici" ha un evidente vantaggio sui gruppi che non vi riescono, sicché diventa ineludibile la edificazione giuridica e istituzionale di tali "freni".

⁶² Giova ricordare che tutti gli esperimenti di governo dei beni comuni ispirati alle evidenze empiriche della Ostrom non investono mai comunità umane con oltre 15.000 partecipanti.

⁶³ Cfr. J. Hinkel, P.W.G. Bots, M. Schlüter, *Enhancing the Ostrom Social-Ecological System Framework through Formalization*, in 19 *Ecology and Society*, 3, 2014, p. 51 ss., S. Levin et al., *Social-Ecological Systems as Complex Adaptive Systems: Modeling and Policy Implications*, in 18 *Environment & Develop. Economics*, 2, 2013, p. 111 ss., E. Boyd, C. Folke (eds.), *Adapting Institutions: Governance, Complexity and Social-Ecological Resilience*, Cambridge, Cambridge Univ. Press, 2012.

⁶⁴ Del resto, tutta la letteratura sulla democrazia partecipativa riconosce limiti e contraddizioni nella "convivenza" tra i dispositivi metodologici del diritto costituzionale "fossile" e le

l'attuale contesto mondiale di "Multilevel Governance", centrato su due artifici esclusivamente materiali: la suddivisione degli spazi naturali in territori formalizzati da norme giuridiche di "materie"⁶⁵, al cui interno definire le "biodiversità" della realtà⁶⁶; la priorità degli obiettivi economici di crescita quantitativa di beni e servizi materiali, cui funzionalizzare i discorsi ecologici. In definitiva, essi riflettono la condizione "frammentata" della realtà giuridica globale contemporanea (e la sua "disfunzionalità" come diritto orientato all'ecologia): una "frammentazione" che pone tutte le questioni, globali e locali, sullo stesso piano, non per ragioni di sopravvivenza rispetto al "deficit ecologico", ma per assenza di una gerarchia condivisa di priorità e di fonti di decisione all'interno della società contemporanea globalizzata dall'economia dello scambio⁶⁷. Si pensi agli studi di "Earth System Governance", che predicano la "confluenza" tra "scienza della sostenibilità" e "Global Governance" in termini di sperimentazione del bilanciamento tra ambiente, economia e società nei diversi livelli di governo, locale e globa-

aspettative di cambiamento o sostenibilità ecologica. Si v., per tutti gli approfondimenti necessari, L. Alteri, F. de Nardis (a cura di), *Governance multilivello e partecipazione transnazionale*, n. monografico di *Partecipazione e conflitto*, 2, 2009, M. Cocconi, *La partecipazione all'attività amministrativa generale*, Padova, Cedam, 2010, p. 120 ss., A. Valastro (a cura di), *Le regole della democrazia partecipativa*, Napoli, Jovene, 2010, V. De Santis, *La partecipazione democratica nell'ordinamento delle Regioni*, Torino, Giappichelli, 2013, S. Rodriguez, *Rappresentanza democratica e strumenti di partecipazione*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017, Senato della Repubblica, *Recenti sviluppi in materia di consultazioni dei cittadini e dei portatori di interesse*, Dossier 29, 2017: in queste ricerche prevale sempre e comunque l'opzione per la dimensione sociale e interessata (nella parificazione tra interessi economici e interessi ambientali) della partecipazione, lasciando in ombra le implicazioni connesse ai bisogni di sopravvivenza della specie umana di fronte all'attualità del "deficit ecologico". M. Feola, *Ambiente e democrazia*, Torino, Giappichelli, 2014, rileva i limiti del discorso partecipativo sui temi ambientali come "materia di competenza" di enti e interesse economico di privati. Invece, sui limiti della impostazione della Ostrom, si rimanda a M. Carducci, *La Fondazione Diritti Genetici come «situazione costituzionale». Una "codifica" della sua esperienza nel prisma del metodo comparativo di Elinor Ostrom*, Lecce-Roma, Università del Salento-Fondazione Diritti Genetici, 2015, Parte terza, con riguardo all'alternativa della c.d. "democrazia associativa" di Paul Hirst.

⁶⁵ Anche ricorrendo a enunciati surreali ed ecologicamente impossibili, come quelli contenuti dall'art. 117 della Costituzione italiana, lì dove si distingue, come "materia" giuridica, l'ambiente dall'ecosistema e dai "beni ambientali".

⁶⁶ Sulle deludenti funzioni del diritto rispetto alla complessità della biodiversità, si v. L. Marfoli, *Biodiversità: un percorso internazionale ventennale*, in *Riv. Quad. Dir. Ambiente*, 3, 2012, p. 155 ss.

⁶⁷ Non a caso, la teoria di G. Teubner del "diritto riflessivo" e del diritto costituzionale "frammentato" è spesso evocata per giustificare una partecipazione democratica altrettanto "frammentata" e "asimmetrica". Si v. G. Teubner, *Substantive and Reflexive Elements in Modern Law*, in *17 Law and Society Rev.*, 1983, p. 239 ss. Sul suo pensiero, cfr. ora A.Jr. Golia, *Costituzionalismo sociale (teoria del)*, in *Dig. Disc. Pubbl.*, VII Aggiornamento, Torino, Utet, 2017, p. 217 ss.

le⁶⁸. Ma si considerino pure le procedure di "valutazione ambientale e strategica" (VAS), già dal nome presentate come combinazione orizzontale di strategia umana e natura⁶⁹. In questi casi, l'oggetto di "confluenza" o "analisi strategica" non è il "deficit ecologico" del Pianeta, la discussione sulla "ragion pratica negativa" dell'era contemporanea, la tematizzazione condivisa dei "diritti delle generazioni future" per la riconversione ecologica presente e futura, quale prioritaria "strategia" di sopravvivenza. Resta sempre e comunque la rilevanza economica e politica ("strategica") della decisione da assumere (gli interessi pubblici e privati da contemperare nell'ampia discrezionalità politica di valutazione "strategica", si legge in una sentenza del Consiglio di Stato⁷⁰), di cui si valutano le conseguenze ambientali, non per accertarne una qualche legittimità "ecologicamente orientata" e democraticamente partecipata, dato che la decisione è comunque presupposta o addirittura imposta top down o persino rimessa all'interesse privato multinazionale⁷¹, bensì solo per assicurarne l'inserimento nelle analisi dei costi, dei benefici e delle eventuali compensazioni, ovviamente economiche, verso i destinatari⁷². Ecco allora che, per questo tipo di analisi, la partecipazione democratica si riduce al "coinvolgimento"⁷³ di enti e soggetti "competenti in materia ambientale", come se "ragion pratica negativa", "deficit ecologico", "diritti delle generazioni future" fossero appunto elementi di capacità acquisite di determinati individui e non invece bisogni comuni di sopravvivenza dell'intera specie umana.

Sul fronte dei metodi di democrazia, il diritto costituzionale "fossile", al cospetto delle questioni ecologiche del presente e del futuro, registra così un secondo paradosso, in aggiunta alla "tirannia delle piccole decisioni":

⁶⁸ F. Bierman, *Earth System Governance. The Challenge for Social Science. Global Governance Working Paper n. 19*, Amsterdam, The Global Governance Project, 2006, p. 7.

⁶⁹ Cfr. il quadro comparato di B. Sadler, J. Dusík (eds.), *European and International Experiences of Strategic Environmental Assessment*, London-New York, Routledge, 2016.

⁷⁰ Sent. Cons. Stato, IV Sez., 1392/2017.

⁷¹ Come testualmente si legge, per esempio, nell'Accordo trilaterale tra la Repubblica di Albania, Repubblica greca e Italia del 13 febbraio 2013, in tema di strategie energetiche (ratificato, in Italia, con l. 153/2013).

⁷² Emblematico il "Rapporto ambientale" indicato in Italia dall'art. 13-Allegato 6 del d.lgs. sulla VAS, in cui l'eventuale coinvolgimento partecipativo è riservato appunto alle "competenze" economico-ambientali.

⁷³ Tra l'altro, le traduzioni giuridiche delle formule riguardanti la partecipazione ambientale sono talvolta ambigue (coinvolgimento, partecipazione, consultazione?), se non addirittura errate, come è da riscontrare proprio nel processo di VAS, dove le istanze del "Rapporto ambientale" e delle consultazioni dovrebbero essere "considerate" ("taking into account" e "prise en compte", si legge nelle versioni ufficiali in inglese e francese della Direttiva UE 42/2001) e non invece unilateralmente "valutate", come traduce la normativa italiana.

il paradosso dei "microcosmi partecipativi"⁷⁴, derivante dal fatto che, mentre la democrazia rappresentativa può decidere sul futuro dell'umanità fondandosi su competenze "astratte" di conoscenza e comprensione dei problemi, in virtù del solo attributo del consenso elettorale quantitativo del presente, esercitato attraverso un voto non filtrato dalla "competenza"⁷⁵, la democrazia partecipativa viene chiamata a esprimersi su quello stesso futuro, solo in forma selettiva e "competente per materia ambientale". Si traducono allora in "microcosmi partecipativi" tanto le gestioni dei beni "comuni" naturali⁷⁶, quanto i *Commons* della Ostrom, tanto la "democrazia ambientale" scandita dalla Convenzione di Aarhus quanto le espressioni di sussidiarietà orizzontale, abilitate per esempio dall'art. 118 u.c. della Costituzione italiana⁷⁷.

Con questo doppio paradosso, della "tirannia" di Odum e dei "microcosmi", l'intera umanità vive e agisce, oltre che nella richiamata "cecità" da "irresponsabilità organizzata"⁷⁸, anche in una doppia dimensione di ingiustizia politica: da un lato, in termini partecipativi, dato che le "competenze in materia ambientale" presupporranno definizioni e delimitazioni da qualcuno decise al di là della considerazione di un bisogno comune di sopravvivenza come "ragion pratica negativa", "deficit ecologico", "diritti delle generazioni future", legittimando a-democraticamente la selezione degli individui partecipanti, nonostante l'unitarietà di destino "negativo" della specie umana; dall'altro, in termini anche rappresentativi, nel significato già colto dalla femminista Nancy Fraser con la sua scansione dei tre tipi di rivendicazioni globali dell'umanità (distributive, di riconoscimento e di rappresentanza⁷⁹), derivanti dalla impossibilità di ascrivere qualsiasi persona in una categoria o "competenza", ritagliata su "materie" non più corrispondenti ai

⁷⁴ Y. Sintomer, *Le pouvoir au peuple. Jurys citoyens, tirage au sort et démocratie participative*, Paris, La Découverte, 2007, e F. Robbe, *La démocratie participative*, Paris, L'Harmattan, 2007.

⁷⁵ Per l'approfondimento del rapporto tra rappresentanza, competenza, capacità e partecipazione, rimando a M. Carducci, *Tecniche di «democrazia partecipativa» tra inclusione sociale e «riserva del possibile»*, in A. Ruggeri, L. D'Andrea, A. Saitta, G. Sorrenti (a cura di), *Tecniche di normazione e tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali*, Torino, Giappichelli, 2007, p. 253 ss.

⁷⁶ Interessante, in merito, la ricerca di F. Valguarnera, *Accesso alla natura tra ideologia e diritto*, Torino, Giappichelli, 2013.

⁷⁷ Consultando le ricognizioni di prassi e regolazione sociale fornite, per l'Italia, da Labsus.org, si ricava il quadro delle constatazioni del testo. Cfr. il recente Rapporto Labsus 2017, *Amministrazione condivisa dei beni comuni*.

⁷⁸ Di "cecità" umana di fronte ai destini della specie si discorre non da oggi, come attestano le riflessioni sul nesso uomo-natura da J.H. Poincaré a G. Bateson a G. Anders.

⁷⁹ N. Fraser, *Reframing Justice in a Globalizing World*, in *New Left Review*, 36, 2005.

propri spazi di sopravvivenza umana. In tale doppia ingiustizia politica, definita "post-westfaliana" dalla Fraser, la specie umana si riflette, perpetuando i funzionamenti ecosistemicamente dissociati del diritto costituzionale "fossile".

Ma di questa doppia ingiustizia politica, la democrazia, nella persistente separazione tra rappresentanza e partecipazione, rischia di rimanere vittima, come preconizza il richiamato *Guidebook* sulle "generazioni future" al 2071.

4. Tra «Disassembling» e «Decoupling»

Che fare? Davvero la democrazia è destinata alla regressione al cospetto delle necessità dello sviluppo sostenibile? Oppure è proprio la sostenibilità il dispositivo metodologicamente inappropriato a coniugare democrazia, "ragion pratica negativa", "diritti delle generazioni future" in tempi di "deficit ecologico", dato che comunque esso deriva da quel diritto costituzionale "fossile" generativo del "deficit"?

Non ci si può più sottrarre a simili interrogativi, anche perché essi, dal punto di vista metodologico, non risultano ignoti alla scienza del diritto costituzionale. Hermann Heller aveva già parlato di "condizioni naturali" che influenzano l'unità dello Stato e la rappresentanza democratica⁸⁰. Analogamente la dottrina della integrazione di Rudolf Smend coglieva la rilevanza anche giuridico-istituzionale del legame tra naturalità dei luoghi e collettività viventi, non tematizzabile per mezzo della sola elezione parlamentare⁸¹.

Oggi, la variabile ecologica dello spazio di decisione politica è diventata determinante e preminente, sicché da essa non si può prescindere, se si hanno a cuore tanto la democrazia quanto le sorti di un Pianeta in "deficit ecologico"⁸². Del resto, se ci si dimentica della democrazia, si aprono le porte a due sole alternative "sostenibili": il c.d. "eco-autoritarismo"⁸³, emer-

⁸⁰ H. Heller, *Dottrina dello Stato* (1934), trad. it., Napoli, ESI, 1988, p. 220 ss.

⁸¹ Cfr. I. Ciolli, *Coordinate minime sul concetto di territorio*, in *Di alcune grandi categorie del diritto costituzionale*, Atti XXXI Convegno annuale AIC, Napoli, Jovene, 2017, p. 700 ss.

⁸² In tale prospettiva, per esempio, intende operare la *Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*, su cui P. Goymer, *Policy Knowledge*, in *Nature, Ecology & Evolution*, 36, 2017, p. 1 ss.

⁸³ Come avvertito da Ch. Spretnak, F. Capra, *Green Politics*, New York, E.P. Dutton, 1984, p. 15 ss.

so nel corso del Novecento in versione commissariale⁸⁴ e ora replicato in versione paternalistica⁸⁵ riduttiva del già ridotto campo di partecipazione democratica della specie umana per i "diritti delle generazioni future"; la tecnocrazia post-moderna del c.d. *Homo-augmentus 2.0*, caro a un Paese discriminatorio e non democratico come gli Emirati Arabi⁸⁶.

Bisogna allora discutere seriamente di democrazia e natura, non come "materie", bensì come luoghi coincidenti di sopravvivenza umana presente e futura⁸⁷, "comunità biotiche"⁸⁸ di governo ecosistemico. Altrimenti la "vocazione bicefala" della disciplina giuridica dell'ambiente⁸⁹ permane con tutti i suoi limiti e le sue contraddizioni produttive di "deficit ecologico". Non a caso, anche lì dove le separazioni materiali di competenze dei territori non hanno scandito la conformazione dello Stato, questa esigenza di "decentralizzazione ecosistemica" si presenta ineluttabile accanto a nuovi processi di democratizzazione della società⁹⁰.

La convergenza verso la democrazia, quindi, non deriva da fattori di dinamica giuridica, connessi al "tipo" o alla "forma" di Stato. Riflette la condizione comune della specie umana nell'attuale transizione eco-sociale dominata dal "deficit ecologico". Ed è una condizione che Saskia Sassen

⁸⁴ Si pensi alla posizione di H. Gruhl, *Ein Planet wird geplündert* (1975), Frankfurt a.M., Fischer, 1987, influente non solo in Germania. Ma cfr., per un richiamo attuale alle tesi della c.d. "transizione controllata", K.-L. Schibel, *I problemi crescono più velocemente delle soluzioni?*, in *Ecoscienza*, 5, 2017, p. 30 ss.

⁸⁵ Sulla persistenza attuale di sintesi paternalistiche, monocratiche o delegative, "in nome" dell'ecologia, rimando a M. Carducci, *Le Costituzioni di fronte alle "finzioni giuridiche" sulla natura e alla "tragedia dei beni comuni"*, in A. Rachid Coutinho, A. Copetti, L.A. David Araújo (orgs.), *Nas Fronteiras do direito: sustentabilidade e desenvolvimento*, VII Jornada de Direito Constitucional Brasil/Espanha/Itália, Florianópolis, Empório do Direito, 2015, p. 251 ss.

⁸⁶ Nessun indicatore internazionale classifica gli Emirati Arabi tra le democrazie. Si v. da ultimo il *Democratic-Health Index* di *The Economist*, 2017.

⁸⁷ S. Latouche, *La scommessa*, cit., p. 129 ss.

⁸⁸ Concetto che allarga i confini della comunità vivente, includendovi, oltre agli esseri umani, suoli, acque, piante, animali, tutto l'ecosistema, esistente a prescindere dalle finzioni delle materie legislative, ma non più scomponibile in nome di quelle finzioni: cfr. P. Maddalena, *L'ambiente: prolegomeni per una sua tutela giuridica*, in *Riv. Giur. Amb.*, 2008, p. 419 ss.

⁸⁹ G. Coco, *La legislazione in tema d'ambiente è a una svolta?*, in *Riv. Giur. Amb.*, 2002, p. 419 ss. Tra l'altro, la stessa Corte costituzionale italiana avalla il "bicefalismo" delle questioni ambientali, allorché giustifica la distinzione, ecologicamente senza senso, tra "ambiente" ed "ecosistema", tracciata nell'art. 117 Cost., sostenendo che il primo termine riguarderebbe «l'habitat degli esseri umani» e il secondo «la conservazione della natura come valore in sé» (Sent. 12/2009).

⁹⁰ Cfr. G. Pavani, L. Estupiñán Achury (eds.), *Pluralismo y centralismo. Tensiones del Estado unitario en América latina*, Bogotá, UniLibre, 2017, con riferimento alle rinnovate democrazie andine.

osserva come effetto della "nuova" globalizzazione che ha fatto "perdere democrazia" ai luoghi della sopravvivenza⁹¹.

L'Autrice scandisce il fenomeno istituzionale nei seguenti termini: 1) la "nuova" globalizzazione consiste nella appropriazione, strutturale e funzionale, non più delle risorse finanziarie e dei mercati globali, bensì, e soprattutto, delle risorse primarie fisiche, biochimiche e vitali degli Stati territoriali (acqua, alberi, aria, suolo, fonti energetiche); 2) tale appropriazione avviene attraverso la pratica del "Disassembling" (termine coniato attualizzando la categoria di "Agencement", elaborata da G. Deleuze e F. Guattari), ossia per mezzo di interventi metodologici dello Stato stesso (come per es. la elaborazione dei c.d. "piani strategici" o di "salvataggio socio-ambientale"), che autolimitano la sovranità politica sul territorio, "smembrandone" la dipendenza fisica dal controllo esclusivo del potere statale e del consenso democratico dei cittadini che vivono i territori (si pensi ai ricordati casi "Ilva" e "Chevron"); 3) a differenza della "prima" globalizzazione, quindi, il fenomeno non dipende dalla "forza" degli organismi sovranazionali o delle imprese multinazionali, ma dalla "rinuncia" delle democrazie statali sui propri territori (si spiega così il fatto che imprese private straniere, funzionali alle "strategie" o ai "salvataggi" socio-ambientali statali, eccipiscano sempre, di fronte al dissenso partecipato dei cittadini nei loro riguardi, di operare nella "legalità" dello Stato ospite, una "legalità" voluta debole e rinunciataria proprio dallo Stato); 4) il "Disassembling" trae legittimazione non dalla partecipazione dei territori che esprimono quella realtà fisica e biochimica, in genere esclusi da consultazioni, informazioni, dibattiti, contratti internazionali ecc..., ma da un consenso parlamentare che tenta di garantire un compromesso impossibile (quello tra interessi globali economico-finanziari, relazioni di interesse con Stati non democratici e non rispettosi dei diritti umani ma energeticamente ricchi⁹², esigenze di sopravvivenza in un mercato mondiale fondato sul valore di scambio del "capitale naturale") e quindi, alla fine, autolesionista, passivo e di fatto subalterno agli interessi economici di sfruttamento della natura; 5) il "Disassembling" esautora la democrazia come valore sostanziale di partecipazione e metodo trasparente di decisione⁹³; 6) sempre il "Disassembling" alimenta con-

⁹¹ S. Sassen, *Land Grabs Today: Feeding the Disassembling of National Territory*, in 10, *Globalizations*, 1, 2013, p. 25 ss.

⁹² Si pensi alla ambigua posizione dell'Azerbaijan, ricchissimo di giacimenti, all'interno del Consiglio d'Europa.

⁹³ Con buona pace del "Principio 10" della Dichiarazione di Rio del 1992, largamente disatteso.

troazioni di democrazia territoriale, praticate come controllo fisico sul territorio (tutela degli ecosistemi e rispetto dei cittadini) e partecipazione nella informazione e nella rivendicazione di sovranità sull'uso della natura per il futuro (ossia quello a cui lo Stato ha rinunciato da sé); 7) queste controazioni rispondono ormai a una logica diversa da quella c.d. "Nimby"⁹⁴, perché denunciano prioritariamente problemi di deficit democratico proprio nella discussione sui "diritti delle generazioni future" nell'epoca del "deficit ecologico" del Pianeta; 8) a queste reazioni di dissenso partecipato si risponde con una violenza sproporzionata (verbale e persino fisica), che confessa, in realtà, la debolezza dello Stato di fronte al nuovo volto (di mercificazione della natura) della globalizzazione, dallo stesso Stato originariamente assecondato e oggi autolesionisticamente subito.

Con il "Disassembling", in definitiva, la "rivoluzione degli spazi" (*Raumrevolution*), evocata da Carl Schmitt come condizione ineludibile delle esperienze giuridiche e costituzionali moderne⁹⁵, si appropria di tutte le dinamiche di mercificazione globale della natura, dell'ambiente, della salute⁹⁶.

La tesi è centrale anche nelle analisi economico-istituzionali di David Harvey⁹⁷. L'Autore denuncia la "logica parassitaria" dell'attribuzione di valore monetario ai flussi di energia delle risorse naturali, fondata sulla massimizzazione dello sfruttamento in funzione dello scambio immediato, invece che sulla preservazione. Con essa, infatti, la natura diventa "capitale naturale" non per qualità intrinseche, ma perché "sfruttabile in cambio di qualcosa", ancorché la sua energia non permarrà nel tempo dentro l'ecosistema. Di conseguenza, le decisioni politiche del diritto costituzionale "fossile" privilegiano gli aspetti di realizzazione immediata di un simile scambio, al fine di conseguire riscontri di successo materiale (crescita occupazionale, co-

⁹⁴ Su cui cfr. M. Roccato, T. Mananrini, *Non nel mio giardino. Prendere sul serio i movimenti Nimby*, Bologna, il Mulino, 2012, e F. Spina, *Sociologia dei Nimby. I conflitti di localizzazione tra movimenti e istituzioni*, Nardò, Besa, 2009.

⁹⁵ C. Schmitt, *Il Nomos della terra* (1950), trad. it., Milano, Adelphi, 1991.

⁹⁶ In Italia, il "caso Ilva" identifica la sintesi più drammatica e paradossale di questo "Disassembling". È stato infatti scritto che in esso «c'è quasi tutto il diritto costituzionale: le leggi generali e astratte vs le leggi provvedimento; il rispetto degli obblighi internazionali; il rispetto delle decisioni già assunte dall'autorità giudiziaria; la tutela della salute; la tutela dell'ambiente; la tutela dei livelli occupazionali; le tecniche decisorie della Consulta» (B. Deidda, A. Natale, *Il diritto alla salute alla prova del caso ILVA, uno sguardo d'insieme*, in *Questione giustizia*, 2, 2014, p. 71), ma anche tutta l'ambiguità del concetto di "strategia", cui è da aggiungere ora, dopo la Sent. Corte cost. 182/2017, il ruolo della c.d. "assunzione in sussidiarietà" e del c.d. "interesse nazionale".

⁹⁷ D. Harvey, *Diciassette contraddizioni e la fine del capitalismo* (2011), trad. it., Milano, Feltrinelli, 2014, p. 255 ss.

pertura di servizi pubblici ecc...), spendibili per l'acquisizione di ulteriore consenso democratico.

Così funzionando, però, la democrazia del diritto costituzionale "fossile", cercando il consenso sul consumo delle risorse e non sulla loro preservazione, si autocondanna alla sua "insostenibilità" ecologica.

L'esempio del cibo può rendere meglio l'idea. L'ultimo rapporto del Gruppo ETC del 16 novembre 2017 (*Who will feed us?*)⁹⁸, letto insieme ai dati di Grain (*El gran robo del clima*)⁹⁹, certifica che il 70% della popolazione mondiale si nutre grazie alle reti contadine a piccola scala, composte da circa un miliardo e settecento milioni di persone che "preservano" alimenti naturali, da millenni eco-compatibili. Nonostante il numero, i contadini dispongono di meno del 25% della terra, dell'acqua e dei combustibili usati in agricoltura, a causa delle grandi concentrazioni oligopolistiche dell'agro-business (non più di dieci *Corporation* a livello globale) e del loro *Lobbying*, disciplinato solo in pochi Stati (quindi operante in larga misura senza limiti di legalità, come attesta il fenomeno del *Land Grabbing*)¹⁰⁰. Inoltre, i loro prodotti, come succede anche nella legislazione europea, vengono disciplinati come "eccezione" rispetto alle regole di standardizzazione e omologazione dei metodi di produzione del "capitale alimentare" a garanzia del consumatore come soggetto di libera autodeterminazione nella circolazione di beni di scambio¹⁰¹. Succede allora che quel 70%, pur evidenziando un nesso virtuoso tra pratiche contadine e sopravvivenza umana, non trova alcun riscontro né nei processi decisori della democrazia rappresentativa, dato che i contadini non sono ricchi e quindi non detengono un peso specifico di *Lobbying*, né nelle istituzioni sovranazionali, che declinano la loro "Multilevel Governance" riconoscendo solo attori economici (Stati, consumatori, imprese). I contadini, dentro questa Governance, diventano le prime vittime della doppia condizione di ingiustizia politica, partecipativa e rappresentativa, richiamata nel paragrafo precedente. La democrazia, nei loro riguardi, garantisce poco o nulla come custodi della natura contro il "deficit

⁹⁸ www.etcgroup.org/whowillfeedus.

⁹⁹ <https://www.grain.org>.

¹⁰⁰ Basta consultare i dati del *Online Public Database on Land Deals* (<http://www.landmatrix.org/en/>) e il *Fragile State Index* (<http://fundforpeace.org/fsi/>, 2017), per assumerne il quadro realistico e preoccupante.

¹⁰¹ M. Monteduro, *Diritto dell'ambiente*, cit., correttamente evidenzia i contenuti ibridi e contraddittori del diritto europeo sugli alimenti e sulla loro "naturalità" standardizzata, piegata all'ordine giuridico della concorrenza nel consumo. Sul ruolo contadino rispetto alle logiche del mercato globale, si cfr. il monografico *Gardiens de la terre*, in *Anthropology of Food*, 11, 2015.

ecologico" del Pianeta. Nel contempo, la limitata diffusione mondiale della democrazia avvantaggia la forza senza scrupoli delle corporazioni economiche transnazionali con i loro interessi di standardizzazione dei prodotti agricoli (per esigenze di abbattimento dei costi su larga scala), a discapito della biodiversità mantenuta dal lavoro contadino¹⁰².

Un simile scenario "non-naturale" di attenzione prioritaria allo sfruttamento standardizzato e ai suoi interessi economici era già stato stigmatizzato come "decomposizione dei diritti fondamentali" (*Zerfall der Grundrechte*)¹⁰³, per il fatto di operare attraverso tecniche decisorie, politiche e giudiziali, prive di qualsiasi orientamento ecologico e incentrate sulla ponderazione e proporzionalità tra diritti e interessi, indistintamente collocati sullo stesso piano e prescissi dalle questioni comuni di sopravvivenza verso il futuro. La stessa tesi della "impossibilità" dei "diritti delle generazioni future", del resto, si basava sul medesimo assunto, sostenendo la non misurabilità, come valore di scambio immediatamente bilanciabile, delle soggettività non ancora esistenti¹⁰⁴. Le attuali strategie del "Docoupling", il disaccoppiamento tra processi produttivi e intensità di emissioni prodotte, pensate in economia come soluzione al "deficit ecologico" del Pianeta, operano allo stesso modo, con altrettanti deludenti risultati¹⁰⁵.

5. La «demodiversità» come governo sul futuro

È possibile continuare a fare politica e discutere di istituzioni e decisioni, ignorando le inedite (e irreversibili) condizioni di "deficit ecologico" della esistenza umana presente e futura? È possibile continuare a utilizzare la semantica del "conflitto" e del "bilanciamento" come chiavi di lettura delle questioni offerte dallo scenario della "ragion pratica negativa" verso i "diritti delle generazioni future"?

¹⁰² Ne fornisce ogni anno la mappatura lo *State of Power* del *Transnational Institute*.

¹⁰³ A. Roßnagel, *Radioaktiver Zerfall der Grundrechte? Zur Verfassungsverträglichkeit der Kernenergie*, München, Beck, 1990.

¹⁰⁴ A. Gosseries, *Constitutionalizing Future Rights?*, in *3 Intergenerational Justice Rev.*, 2, 2004, p. 10 ss. Il tema è stato poi sviluppato sia sul fronte della filosofia politica, discutendo il ruolo della rappresentanza di mandato rispetto a soggetti futuri (cfr. F. Fracchia, *Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future*, in *Riv. Quad. Dir. Ambiente*, 2010, p. 13 ss.), sia su quello della costruzione di indicatori "intergenerazionali", utili a orientare le decisioni (R.I. Gál, J. Monostori, *Economic Sustainability and Intergenerational Fairness: A New Taxonomy of Indicators*, in *Intergenerational Justice Rev.*, 2, 2017, p. 77 ss.).

¹⁰⁵ Su limiti e illusioni del "Docoupling", cfr. T. Jackson, *Prosperità senza crescita*, cit., p. 121 ss.

Si è accennato al progetto denominato "Inclusive Democracy", come tentativo di risposta a queste domande. Il suo limite, però, risiede nell'assenza di considerazione delle cornici costituzionali di contenimento dei processi democratici proposti. L'obiettivo di "Inclusive Democracy", infatti, è quello di democratizzare singoli oggetti e ambiti materiali di decisione (economia, ecologia, impresa, tempo libero, scuola ecc...), attraverso procedure di deliberazione diretta indipendenti dalla condizione dei soggetti e dei loro spazi di vita. Da questo angolo di visuale, la sua portata innovativa è pari a quella delle esperienze di cittadinanza "attiva" e democrazia "sussidiaria", incentivate, per esempio in Italia, dal riconoscimento del principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.)¹⁰⁶. In esse, scopo e metodo coincidono (il partecipare per essere "attivi") indipendentemente dai problemi discussi (siano essi sociali, piuttosto che culturali, economici, ambientali), nella persistenza, pertanto, di quella divisione materiale della realtà, avulsa dalla unitarietà del problema del "deficit ecologico" e dei "diritti delle generazioni future". Tant'è che la sussidiarietà, nella migliore delle ipotesi, supplisce alle incoerenze ecologiche del sistema costituzionale "fossile", ma non le elimina. Dal punto di vista delle pratiche partecipative, poi, tutti gli indicatori ne rilevano una varietà di approcci, riflessa sulle rigidità delle ripartizioni di "competenze" e "materie" dei decisori istituzionali. Ecco allora che la forma partecipativa oscilla costantemente tra dimensione endo-procedimentale e dimensione organica, senza mai assumere caratteri diffusi, aperti e indipendenti dalla volontà del decisore e dalle "materie" di sua attribuzione. Nel contempo, i suoi contenuti si traducono prevalentemente in collaborazione asimmetrica con gli enti, piuttosto che in coinvolgimento nella gestione di servizi e soprattutto in deliberazione partecipata sugli indirizzi politici. Politica, amministrazione, partecipazione permangono separati, secondo il disegno classico del diritto costituzionale "fossile" (rappresentanza di interessi, erogazione di servizi, fruizione eventualmente partecipata). In più, i tre ambiti si attestano pur sempre subalterni agli interessi economici.

A tutti questi inconvenienti tenta di fornire risposte alternative la via della c.d. "demodiversità". Il termine nasce in America latina¹⁰⁷ e si diffonde

¹⁰⁶ Per averne un quadro costantemente aggiornato, si consulti il sito labsus.org.

¹⁰⁷ A. Medici, *La Constitución horizontal*, San Luis Potosí, Centro de Estudios Jurídicos y Sociales Mispat, 2012, e A. Aguiló Bonet, *Descolonizar la democracia: apuntes sobre demodiversidad y nuevo constitucionalismo en Bolivia*, in *Astrolabio. Rev. Int. Filosofía*, 19, 2017, p. 26 ss., entrambi richiamandosi alle tesi di B. de Sousa Santos sulla "democratizzazione della democrazia".

in Africa¹⁰⁸, a seguito della insorgenza di bisogni connessi alla natura in un triplice significato: come tutela prioritaria e non negoziabile della salute di qualsiasi forma di vita rispetto soprattutto agli interessi economici di estrazione e sfruttamento della terra; come ri-distribuzione delle competenze tra Stato ed enti territoriali, alternativo a, o integrativo di, quello del ritaglio per "materie", in funzione dei problemi ecologici e dei "diritti delle generazioni future" (si parla di "politiche integrate di sistema" con i viventi dei territori, prima ancora che con gli enti); come fonte di legittimazione del coinvolgimento diretto delle popolazioni locali in tutte le decisioni pubbliche sul futuro, nella valorizzazione delle loro diversità bio-culturali e sociali.

"Demodiversità", quindi, significa modulazione della democrazia in funzione della biodiversità, assumendo questa non quale "materia" costruita da apposite norme giuridiche espressive del "bicefalismo" del diritto ambientale "fossile", bensì quale diversità di tutte le forme di vita, compresa quella umana con le sue caratteristiche socio-culturali nei luoghi della terra. Il ricorso al termine biodiversità, di conseguenza, rafforza le esigenze della conoscenza specifica dei luoghi (ognuno appunto diverso) nel quadro planetario del "deficit ecologico", lungo la linea inaugurata dalla Conferenza internazionale di Parigi dell'Unesco su "Biodiversità: scienza e governo", del 2005.

Con una simile chiave di lettura, la "demodiversità" si presenta come il risvolto istituzionale della "logica condominiale" dell'economia, proposta da Tom Jackson per uscire dalle sacche del "Decoupling"¹⁰⁹. Nella "demodiversità" non è determinante la "competenza" o la "materia": è determinante la sopravvivenza di oggi e di domani delle forme di vita che compongono la biodiversità dei luoghi, attraverso la diversità di pratiche culturali e sociali vissute e partecipate per conoscere e risolvere problemi comuni di vita. La sua funzione, pertanto, consiste nel valorizzare la partecipazione come apprendimento e mantenimento di condotte di sopravvivenza¹¹⁰. Si spiega la sua stretta connessione genetica con la "democrazia comunitaria", rivendicata dalle popolazioni indigene per preservare la propria biodi-

¹⁰⁸ Con riguardo all'accennato tema del "diritto umano alla democrazia".

¹⁰⁹ T. Jackson, *Prosperità senza crescita*, cit., p. 153 ss.

¹¹⁰ Sulla rilevanza della partecipazione come metodo di apprendimento della complessità della vita di oggi, cfr. S. Patera, *Apprendimento e partecipazione nella complessità contemporanea*, Monza, Libraccio Editore, 2016.

versità¹¹¹, emancipandosi dalla matrice coloniale del diritto costituzionale "fossile" e finalmente vedendosi riconosciute come elemento biomimetico dei dispositivi costituzionali¹¹².

Questo però non vuol dire che la "demodiversità" richieda l'adesione o condivisione di una determinata tradizione giuridica. Al contrario, rappresenta il ritorno ai presupposti bio-chimici di funzionamento delle comunità, ovunque sperimentati perché fisiologici e comuni alla vita umana¹¹³, ancorché divenuti poi subordinati ai dispositivi del diritto costituzionale "fossile"¹¹⁴.

Le caratteristiche identificative della "demodiversità" sono fondamentalmente dieci: 1) riconoscere pari dignità a tutti i partecipanti non per semplice libertà di opinione, ma per comunanza di bisogni naturali di specie (bere, nutrirsi, respirare); 2) offrire a tutti la possibilità di tematizzare nessi tra cultura e natura, in ragione delle proprie esperienze di vita e facendo così della cultura non una rivendicazione autorappresentativa e identitaria, ma una possibilità di ricerca del rapporto individuo-specie a disposizione della comunità; 3) consentire a tutti di comunicare le conoscenze locali di cura dei luoghi e sopravvivenza della specie, al di là dei ruoli istituzionali o scientifici ricoperti, realizzando il paradigma della c.d. "scienza post-normale"¹¹⁵; 4) rappresentare esigenze fondamentali di vita sociale (dalla casa alla mobilità, agli spazi di socializzazione ecc.) concretizzando i canoni della c.d. "economia fondamentale" come unica economia ecologicamente compatibile di beni relazionali di sopravvivenza¹¹⁶; 5) coinvolgere le imprese non in termini di *Lobbying* o di interesse conflittuale, ma per responsabilità relazionale verso il vivente, in quanto anch'esse composte da

¹¹¹ Cfr. R. Cox Aranibar, *El Saber Local: Metodologías y Técnicas Participativas*, La Paz, CID, 1996, e L. Tapia (coord.), *Democracia y teoría política en movimiento*, La Paz, CEDS-UMSA, 2009.

¹¹² R.B. Gómez de Segura, *Del desarrollo sostenible según Brundtland a la sostenibilidad como biomimesis*, Bilbao, Hegoa, 2014, e E. Gómez Hernández, *Decolonizar el desarrollo*, Buenos Aires, Espacio Ed., 2014.

¹¹³ In questo senso, qualificabili "comuni": cfr. M. De Angelis, *Omnia sunt Communia*, Chicago, Univ. Chicago Press, 2017.

¹¹⁴ Eppure ripresi, qua e là, da qualche interpretazione meno appiattita sul "bicefalismo" del diritto costituzionale "fossile". Si pensi alla qualificazione del danno biologico in termini di salute integrale e non solo personale e fisica, formulata dalla Corte costituzionale italiana, con la Sent. 485/1991. Sulla importanza della dimensione "bio-chimica" del diritto, cfr. ancora una volta i cit. studi di B. Marquardt.

¹¹⁵ Cfr. G. Baggio, *La scienza tra "normalità" e "post-normalità"*, in *Salesianum*, 76, 2014, p. 497 ss.

¹¹⁶ Cfr. F. Barbera, J. Dagnes, A. Salento, F. Spina (a cura di), *Il capitale quotidiano*, Roma, Donzelli, 2016.

individui della specie, tematizzando i fattori produttivi come beni relazioni (in una prospettiva di c.d. "economia civile" della produzione) ; 6) condividere la legittimità degli usi degli spazi e delle risorse; 7) superare le barriere della cittadinanza politica, come titolo di accesso alle decisioni (recuperando la figurazione della cittadinanza agricola del mondo antico); 8) imparare a praticare la democrazia non come mandato e scambio di interessi, ma come relazione costante di persone sui luoghi di vita nella trasparenza di informazioni e condizioni di vita nel tempo presente e futuro¹¹⁷; 9) indurre a cercare obiettivi unanimi, sottratti a disponibilità di maggioranza; 10) ridurre la situazione di asimmetria informativa¹¹⁸, "cecità" e ingiustizia rappresentativa e partecipativa tra persone, conseguente alla priorità accordata agli interessi individuali, promuovendo informazione, formazione ed educazione sull' "etica dell'evitare", il "deficit ecologico", i "diritti delle future generazioni" nonché partecipazione alla scienza e alla trasparenza (secondo le linee della c.d. "Citizen Science" e del c.d. "Open Government").

Questi dieci scandagli prendono spunto dalla nuova grammatica costituzionale, inaugurata dalla Costituzione dell'Ecuador del 2009, in cui procedimenti amministrativi e processi decisori sono inquadrati in un'ottica sistemica ecologicamente orientata¹¹⁹, con al centro la natura tematizzata come bene relazionale e non come oggetto scomponibile di "materie" e interessi, per la salvaguardia condivisa dell'ecosistema e della biodiversità in qualsiasi contesto (dai quartieri alle città, alle campagne, ai boschi, alle spiagge, al mare, alle scuole ecc.)¹²⁰.

Tuttavia, gli stessi scandagli altro non rappresentano che la traduzione giuridica del c.d. "approccio ecosistemico" inaugurato dalla Convenzione

¹¹⁷ Assumendo così il tempo non come variabile dipendente dalla decisione umana, secondo la logica dell'efficienza competitiva, bensì come elemento costitutivo dell'ecosistema, in quanto tale proiettato su passato, presente e futuro. Sulla rilevanza della tematizzazione del tempo per discutere di eco-compatibilità, cfr. M. Faber, J.L.R. Proops, *Evolution, Time, Production and the Environment*, Berlin, Springer, 1998³.

¹¹⁸ Tema notoriamente spinosissimo nelle questioni ambientali: cfr. A. Bonomo, *Informazione ambientale, amministrazione e principio democratico*, in *Riv. It. Dir. Pubbl. Comun.*, 6, 2009, p. 1475 ss., e *Informazione e pubbliche amministrazioni*, Bari, Cacucci, 2012, p. 366 ss.

¹¹⁹ Sul "tránsito participativo" delle Costituzioni andine, in particolare dell'Ecuador, cfr. S. Bagni, *Il popolo legislatore*, Bologna, BUP, 2017, p. 241 ss. Per un'analisi dei nessi di queste novità con gli obiettivi ONU 2030, cfr. Cepal, *Acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe: hacia el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*, Santiago de Chile, Onu, 2018, p. 71 ss.

¹²⁰ Per un quadro di insieme delle originalità sistemiche della Costituzione dell'Ecuador nella incentivazione della "demodiversità", è utile la consultazione del commentario *Constitución de la República del Ecuador. Versión profesional*, Quito, CEP, 2017.

di Trondheim del 1999, unanimemente individuato quale unico metodo possibile per salvare il pianeta Terra dalla distruzione operata da consumo di suolo, inquinamento, inarrestabile "deficit ecologico"¹²¹. Attualmente, in gran parte d'Europa, la "demodiversità" è praticata ancora poco. Ancor meno essa risulta consolidata in forme giuridico-costituzionali. Soltanto in Germania si registra un dibattito approfondito sulla c.d. *Mittbestimmung* della conversione ecologica, attraverso pratiche, pubbliche e private, di discussione e condivisione di decisioni eco-compatibili, basate sulla conoscenza della biodiversità dei luoghi di vita (dai condomini, agli spazi urbani, alle campagne, alle fonti energetiche ecc.).

Con riguardo all'Italia, se n'è fatto timido cenno nel 2010, con la "Carta di Siracusa" (*Clima, economia, servizi ecosistemici, scienza e politica*) e la "Strategia nazionale per la biodiversità" (in particolare nel Paragrafo 14), ma nel persistente errore di mantenere in piedi il "bicefalismo" del diritto ambientale "fossile", con la biodiversità derubricata a spazio selvatico non antropizzato. Solo l'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASVIS) tenta di sollecitare cambiamenti di rotta, invocando la centralità di sperimentazioni democratiche "diversificate"¹²². In ambito di Unione europea, documenti come il "Green Paper on Citizen Science for Europe" del 2014 o il Regolamento europeo 347/2013, sulla integrazione democratica dei percorsi partecipativi abilitati dalla Convenzione di Aarhus per legittimare i PIC (Programmi di interesse comune europeo a forte valenza di "sostenibilità" nel futuro), manifestano un *favor participationis* aperto al possibile ingresso della "demodiversità", pur non fornendone strumenti di adozione unitaria e di sistema, in ragione, tra l'altro, dei limiti imposti dalla clausola di "identità costituzionale" dell'art. 4.2 del Trattato UE, che riserva agli Stati la sovranità organizzativa dei propri meccanismi procedimentali e decisionali, in una sorta di inconsapevole avallo della "tirannia delle piccole decisioni"¹²³.

In ogni caso, la posizione italiana resta di retroguardia¹²⁴. Diverse evidenze sembrano attestarlo: dall'indice di preferenza fossile delle politi-

¹²¹ Cfr. Enea, *Biodiversità. Risorse per lo sviluppo*, Roma, Enea, 2009.

¹²² Cfr. Rapporto ASVIS 2017, *L'Italia e gli obiettivi di sviluppo sostenibile*, Roma, 2017.

¹²³ Del resto, il recente documento *Transforming our Europe. Action Plan 2018*, proposto da diversi attori non governativi per centrare a livello sovranazionale gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030, rimarca i problemi di praticabilità omogenea e convergente della partecipazione democratica.

¹²⁴ Non a caso, l'Italia, nei confronti degli obiettivi europei di sviluppo sostenibile, risulta primeggiare per inadempienze: cfr. *Le infrazioni europee da parte dell'Italia e degli altri Stati membri*, in *OpenBlog*, InTema n. 10 (<https://blog.openpolis.it/le-infrazioni-europee-da-parte-italia-degli-altri-stati-membri>).

che pubbliche¹²⁵ alla difficile promozione del c.d. "dibattito pubblico" introdotto dall'art. 22 del d.lgs. 50/2016¹²⁶, alla disapplicazione delle previsioni di consultazione cittadina nella redazione degli atti normativi (Dpcm 169/2017), sino alla "Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile" e alla "Strategia Energetica Nazionale" (entrambe formalizzate nel 2017), dove l'invocazione alla "promozione" della democrazia resta semanticamente vuota e priva di qualsiasi richiamo a ipotesi di metodo concretamente innovativo e diversificato.

Certo, la sfida della "demodiversità" è quasi ciclopica, per le sue ambizioni di istituzionalizzare un discorso di specie e sopravvivenza umana, oltre gli spazi, le "materie", gli interessi contingenti degli individui; si potrebbe dire, oltre la modernità e le sue "invenzioni", comprese quelle del diritto costituzionale "fossile", radicate nella irreversibile separazione tra esigenze di specie dell'essere umano (il suo sopravvivere nella biodiversità del mondo) e interessi individuali¹²⁷.

In ogni caso, il suo merito permane nel marcare limiti e insufficiente "ecologiche" degli attuali metodi di democrazia rappresentativa e partecipativa. Infatti, la finalità della "demodiversità" non è semplicemente la partecipazione o inclusione di categorie di soggetti all'interno di procedimenti e decisioni che permangono identificate top down come "materie" connesse a priorità economiche o interessi¹²⁸. Né mira semplicemente a canalizzare forme di opposizione a decisioni "competenti"¹²⁹. Al contrario: essa ribalta la scomposizione soggettiva dei partecipanti alle decisioni, investendoli di titolarità non in ragione degli strumenti da utilizzare, ma per le diversità bio-culturali che possono esprimere nei diversi luoghi di vita.

Questo comporta tre conseguenze che il diritto costituzionale "fossile" fatica ad ammettere: che ci si riconosca nell'esistenza dei "diritti della natura" quali elementi costitutivi dei bisogni di sopravvivenza di qualsiasi

¹²⁵ Cfr. *Italy Country Report 2017* di *Climate Scorecard* (<http://www.climate-scorecard.org>).

¹²⁶ Cfr. V. Manzetti, *Il "dibattito pubblico" nel nuovo codice dei contratti*, in *federalismi.it*, 5, 2018.

¹²⁷ Per ulteriori approfondimenti di questo profilo, con riguardo anche a limiti e possibilità di successo della "demodiversità", rimando a M. Carducci, *Natura*, cit.

¹²⁸ Sintomatico l'art. art. 118 c. 3 Cost. italiana, che ignora la possibilità di raccordi interistituzionali diversificati nelle questioni ambientali.

¹²⁹ Sulla genealogia del principio di opposizione nel costituzionalismo moderno, cfr. A. Buratti, *Dal diritto di resistenza al metodo democratico*, Milano, Giuffrè, 2006.

soggetto, compreso l'essere umano¹³⁰; che si abbandoni la logica "flat" del bilanciamento indifferente all'attuale e futura situazione di "deficit ecologico"; che si tramuti la dialettica regola/eccezione, ponendo come regola la tematizzazione dei "diritti delle generazioni future" nella persistenza della biodiversità. Così impostata, la "demodiversità", in quanto "metodo" dei diritti della natura, definisce una nuova frontiera metodologica del consenso informato per i trattamenti sulla salute. Se si condivide l'ecosistema come un insieme di soggetti viventi, in quanto tali titolari di diritti (appunto i "diritti della natura"), qualsiasi intervento su di esso equivale di fatto a una sorta di "trattamento", che, incidendo sulla salute ecosistemica, richiede necessariamente un consenso informato dei soggetti viventi, secondo una logica di educazione-promozione-prevenzione per e su tutti i viventi.

Un simile innovativo consenso informato non può non pretendere livelli essenziali di prestazione, da osservare nei procedimenti e nelle decisioni (auspicabilmente da costituzionalizzare): livelli che vanno oltre la sola "protezione ambientale"¹³¹, in quanto riguardano l'apprendimento ecologico per abbattere le condizioni di "cecità" richiamate, la condivisione di prestazioni di metodi democratici irrinunciabili e indisponibili per la salvaguardia del vivente, la tematizzazione dei servizi ecologici vitali come patrimonio dell'umanità presente e futura, la definizione degli stili di vita eco-compatibili.

6. Schema conclusivo

Al fine di offrire una sintesi riepilogativa del discorso svolto in queste pagine e traendo spunto dalle acquisizioni comparative della ricerca sul tema delle forme e dei limiti della partecipazione democratica¹³², è possibile tracciare uno schema che evidenzia le differenze tra il modello sussidiario di democrazia partecipativa e l'approccio ecosistemico della "demodiversità".

¹³⁰ Nel preambolo dell'Accordi Parigi di COP21, il tema della soggettività della natura è appena accennato e ridotto a "pertinenza" di "alcune culture. Cfr. D.R. Boyd, *The Rights of Nature: A Legal Revolution That Could Save the World*, Toronto, ECW Press, 2017, e M. Carducci, *Natura*, cit.

¹³¹ Recentemente proposta dal Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA): cfr. <https://ambienteinforma-snpa.it/livelli-essenziali-di-tutela-ambientale-in-italia-la-proposta-snpa/>.

¹³² Da S.R. Arnstein, *A Ladder of Citizen Participation*, 35 *J. Am. Int'l Pol.*, 1969, p. 216 ss., a R. Hart, *Children's Participation. From Tokenism to Citizenship*, Firenze, UNICEF, 1992, a G. Rowe, L.J. Frewer, *Public Participation. Methods*, in 25, *Science, Technology, & Human Values*, 1, 2005, p. 3 ss.

| Democrazia partecipativa | "Demodiversità" |
|---|--|
| Persiste nella "irresponsabilità organizzata" | Avvia inediti processi di responsabilizzazione partecipata |
| Prescinde dalla "ragion pratica negativa" del "deficit ecologico" del Pianeta | Informa e discute costantemente la "ragion pratica negativa" del "deficit ecologico" del Pianeta |
| Mantiene un approccio concorrente con logiche economiche e competitive non democratiche (<i>Corporations</i> transnazionali, oligopoli ecc.) | Afferma l' "approccio ecosistemico" e "condominiale", nel significato di T. Jackson |
| Non discute l'attribuzione di valore di scambio economico a beni e servizi ecosistemici | Tematizza l'ambiente come "comunità biotica" di diversità biologiche, sociali e culturali |
| Mantiene il "bicefalismo" della distinzione tra "habitat degli esseri umani" e biodiversità | Pone la biodiversità come presupposto della stessa democrazia |
| Opera come concorso di opinioni su singole materie e per interessi separati | Opera come condivisione di priorità su bisogni naturali di vita al di là della differenziazione degli interessi |
| Mantiene la separazione di competenze | Promuove politiche integrate a garanzia dell'eco-compatibilità di qualsiasi decisione |
| Non considera prioritario il riconoscimento giuridico dei "diritti della natura" | Considera imprescindibile il riconoscimento costituzionale dei "diritti della natura" |
| Si fonda sul principio di sussidiarietà per interessi di qualsiasi contenuto (per esempio, art. 118 u.c. Cost. italiana) | Si fonda sull'esercizio del consenso informato sulla salute come bene comune di tutto il vivente (per esempio, art. 32 Cost. italiana) |
| Riconosce l'accesso alle informazioni nella discrezionalità top down di proteggere interessi e priorità economicamente orientate | Afferma il diritto incondizionato alla conoscenza, quale elemento costitutivo di qualsiasi "comunità biotica" |
| Discute di sviluppo sostenibile nella priorità della crescita economica materiale di servizi e consumi | Discute di eco-compatibilità come processo di prosperità umana di vita naturale, prima ancora che materiale e di consumo |
| Riconosce il diritto a partecipare su agende politiche elaborate "top down" | Afferma il "diritto alla democrazia" come diritto di decidere le agende politiche in logica "bottom-up" |
| Opera separatamente dalla scienza e dalla tecnica (c.d. "riserva di scienza") | Pratica la "Citizen Science" e il coinvolgimento dei saperi c.d. "non esperti" (paradigma della "scienza post-normale") |
| Pratica il bilanciamento tra inte- | Si fonda sul <i>favor naturae</i> , la dignità |

| | |
|--|--|
| ressi economici e salute | della salute e l' "etica dell'evitare" (" <i>in dubio contra projectum</i> ") |
| Legittima le pratiche di compensazione su danni ed esternalità | Rifiuta le pratiche di compensazione, per ridurre al minimo le esternalità |
| Assume la partecipazione come variabile dipendente dagli interessi politici ed economici | Promuove la partecipazione come apprendimento dell'approccio ecosistemico per i "diritti delle generazioni future" |
| Non incide sull'autonomia di impresa | Elabora linee guida condivise tra pubblico e privato nelle attività produttive e regolative |
| Non modifica le basi normative delle decisioni | Modifica le basi normative in funzione della biodiversità |